

Edizione di giovedì 18 maggio 2017

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma del terzo settore e lo sport
di **Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2017: detrazione per investimenti in start up
di **Federica Furlani**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Reddito d'impresa e riduzione dei debiti
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Assegnazioni e cessioni agevolate: la scelta non è sindacabile
di **Enrico Ferra**

CONTENZIOSO

Costituzione in giudizio della parte ricorrente
di **Dottryna**

BUSINESS ENGLISH

"Tax box": come si traduce Cassetto fiscale in inglese
di **Stefano Maffei**

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma del terzo settore e lo sport

di **Guido Martinelli**

Il Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2017 ha approvato la bozza di tre decreti, il **codice del terzo settore**, quello sulla **impresa sociale** e quello sul **cinque per mille**.

Viene così completata la manovra che aveva già visto entrare in vigore la disciplina sul **nuovo servizio civile universale** e l'approvazione dello statuto della fondazione Italia sociale. I testi approvati dovranno, ora, in 45 giorni, ricevere i pareri consultivi delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza Stato – Regioni per poi tornare in consiglio dei ministri che potrà emendare i testi approvati alla luce del lavoro parlamentare e approvarli poi, in via definitiva, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il giudizio finale, pertanto, potrà esserci solo al termine del descritto *iter*. Al momento non possiamo fare a meno di accodarci a chi aveva **sollecitato un rinvio** per una più attenta riflessione sui testi licenziati che, infatti, brillano più per quanto non dicono che per quanto affermano.

La considerazione più rilevante è che **appare venuto meno** quello che sembrava essere uno dei capisaldi della riforma, ossia **il ricondurre ad una unitarietà di disciplina tutto il mondo del non profit**.

Innanzitutto chiariamo che **lo sport non è stato compreso** nella nuova disciplina. Si parla di un decreto apposito da emanare ma, quello che è certo, è che, al momento, le sportive “potranno” diventare anche **associazioni di promozione sociale o imprese sociali**, entrare nel mondo degli enti del terzo settore (sulla falsariga di quanto già previsto, appunto, per le associazioni e società dilettantistiche anche gli enti del terzo settore dovranno identificarsi dopo la riforma con la **sigla ETS**) ma non ne saranno obbligati e, al momento, va detto tale scelta non appare una iattura.

Il Codice del Terzo Settore, cioè una disciplina di 103 articoli che racchiude la parte civilistica, quella fiscale, il registro unico del terzo settore e l'introduzione di una serie di nuovi organi di controllo **prevede l'abrogazione delle leggi. n. 266/1991 e 383/2000**. Pertanto tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale dovranno necessariamente, per rimanere tali, uniformarsi alle disposizioni del nuovo decreto. Nulla viene detto, invece, per l'[articolo 90 della L. 289/2002](#) che, come è noto, disciplina appunto le **attività sportive dilettantistiche**. Vengono **abrogati gli articoli relativi alla disciplina delle onlus** che, così, scompariranno come entità autonome all'interno del nostro ordinamento.

Viene abrogato l'**articolo 9-bis della L. 66/1992**. Questo significherà che **gli enti del terzo settore non potranno più adottare le semplificazioni di cui alla L. 398/1991** ma saranno "costretti" ad un regime forfetario previsto dall'articolo 80 del decreto, sicuramente di minor favore rispetto a quello di cui perdono il diritto all'applicazione.

Agevolazioni che, invece, mantengono le sportive per le quali, si ripete, nulla viene previsto di modifica alla disciplina attualmente vigente. Tale assunto appare confermato dalla lettura del titolo sesto, articolo 45 e seguenti del codice, laddove si disciplina il nuovo registro unico nazionale del terzo settore. Anche in questo non viene fatto **alcun accenno specifico alle associazioni e società sportive**.

Infatti, l'articolo 4 comma 1 del codice in esame riporta che: *"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore"*.

Ne deriva che gli enti senza scopo di lucro che non intendano entrare nel nuovo "status" di **ETS** potranno "non farlo" non iscrivendosi al registro unico nazionale del terzo settore e continuare così ad essere disciplinati con le disposizioni del primo libro del codice civile e, per la parte fiscale, con la disciplina generale degli enti non commerciali che non perdono di validità.

Va infine ricordato, invece, **che il decreto sul cinque per mille espressamente riporta tra i soggetti destinatari della opzione le "associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale"**. Confermato che le società sportive di capitali continuino ad essere escluse da tale possibilità.



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE 2017

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2017: detrazione per investimenti in start up

di **Federica Furlani**

Il D.L. 179/2012 ha introdotto **un'agevolazione fiscale a favore degli investimenti effettuati in start up innovative**, le cui modalità di attuazione sono definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016.

Innanzitutto, si considerano **start up innovative** anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di **servizi rivolti alle imprese turistiche**.

Tale agevolazione, inoltre, si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese (**PMI innovative**) che operano sul mercato da **meno di sette anni** dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'[articolo 21 del Regolamento 651/2014/UE](#) e alle **PMI innovative** che operano sul mercato da **più di sette anni** dalla loro prima vendita commerciale, qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Ai contribuenti che investono somme (conferimenti in denaro) nel capitale sociale di una o più *start up innovative* **direttamente** ovvero attraverso "intermediari qualificati", ossia investendo in quote di **organismi di investimento collettivo del risparmio** (OICR) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up innovative*, è riconosciuta una **detrazione d'imposta Irpef nel 2016** del:

- **19% per investimenti in start up innovative;**
- **25% per investimenti in start up a vocazione sociale** e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico **in ambito energetico**.

Si evidenzia che **dal 2017** (legge di Bilancio 2017) le aliquote di detrazione sono aumentate **al 30%**.

L'**investimento massimo detraibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 500.000 euro** (dal 2017: 1.000.000 euro) e comporta, quindi, un risparmio Irpef massimo all'anno di 95.000/125.000 euro (= 19%/25% x 500.000).

Per fruire dell'agevolazione va compilata la sezione VI del quadro RP, in particolare il **rigo RP80**.

Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PII	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80				,00		,00	,00
Decadenza Start-up	di cui interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita		Eccedenza di detrazione		
Recupero detrazione							

L'investimento nella *start up* innovativa deve essere **mantenuto per almeno tre anni** (per gli investimenti perfezionati dal 1.1.2015): l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per questo motivo nel modello Redditi PF 2017 sono state aggiunte le caselle 8, 9 e 10 dedicate alla **"Decadenza Start up – Recupero detrazione"**.

Nell'ipotesi di cessione prima dei tre anni, il **rigo RP80** va quindi compilato indicando i seguenti dati:

- **colonna 8:** gli **interessi legali** sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- **colonna 9:** la **detrazione effettivamente fruita** nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l'importo della presente colonna 2 va ad aumentare l'imposta lorda di tale periodo;
- **colonna 10:** l'**eccedenza di detrazione non ancora fruita**, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righe RN18, RN19 e RN20 del presente modello.

Si evidenzia che l'**ammontare non detraibile**, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef **nei periodi d'imposta successivi**, ma non oltre il terzo.

Si ricorda infine che l'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e **non opera ai fini Irap**.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Reddito d'impresa e riduzione dei debiti

di **Sandro Cerato**

Le **riduzioni dei debiti** finalizzate a risolvere le difficoltà finanziarie delle imprese hanno effetti differenti nella **determinazione del reddito d'impresa** a seconda dell'operazione sottostante alla riduzione stessa. Nel Tuir, infatti, sono previste diverse regole per disciplinare **l'impatto delle sopravvenienze attive** che derivano dalla riduzione dei debiti, ed in particolare l'[articolo 88](#) contiene al riguardo due disposizioni:

- il [comma 4-bis](#), in cui sono regolati gli effetti che derivano dalla **rinuncia da parte dei soci ai propri crediti** vantati nei confronti della società partecipata;
- il [comma 4-ter](#), in cui sono disciplinati gli **effetti derivanti dall'adozione di una procedura concorsuale o paraconcorsuale** a seguito delle quali l'impresa ottiene una riduzione dei debiti.

Con riferimento alla **rinuncia da parte dei soci ai propri crediti**, il citato [comma 4-bis](#), in aderenza alle indicazioni del **documento OIC 28** secondo cui tale rinuncia determina l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto (senza quindi alcun impatto a conto economico), considera **irrilevante la sopravvenienza attiva** laddove non vi sia differenza tra valore fiscale e valore nominale del credito vantato da parte del socio. A tal fine, è richiesto a quest'ultimo di rilasciare una **dichiarazione sostitutiva** in cui si attesti il costo fiscale del credito al fine di consentire alla società di verificare l'eventuale tassazione in capo alla stessa (ferma restando l'iscrizione diretta di una riserva nel patrimonio netto).

Più complessa e articolata è la disciplina della **riduzione dei debiti** prevista nel successivo [comma 4-ter](#) che deriva dall'adozione di una **procedura concorsuale o paraconcorsuale**. In tal caso, infatti, è necessario prendere in considerazione due ipotesi:

- adozione di una procedura di **concordato fallimentare o preventivo liquidatorio**, ovvero di procedure estere equivalenti (a condizione che si tratti di Stati o territori con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni);
- adozione di un **concordato di risanamento**, di un **accordo di ristrutturazione del debito** omologato ai sensi dell'[articolo 182-bisF](#), ovvero di un **piano attestato di risanamento** iscritto nel registro imprese ex [articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#) (ovvero procedure estere equivalenti).

Mentre nel primo caso la **finalità liquidatoria della procedura** consente di fruire di una **detassazione integrale delle sopravvenienze attive** che derivano dalla riduzione dei debiti, nel secondo caso, trattandosi di operazioni aventi finalità di continuità dell'impresa, il legislatore

accorda la **detassazione delle predette sopravvenienze solo per la parte che eccede le perdite fiscali di periodo e pregresse**, e le riduzioni e le eccedenze Ace e degli interessi passivi di cui al [comma 4 dell'articolo 96 del Tuir](#). La *ratio* di tale differenza, sia pure penalizzante per le imprese che intendono perseguire la continuità aziendale, risiede probabilmente nella circostanza che le **perdite fiscali maturate durante il periodo di crisi** debbano essere utilizzate prima di tutto ad **abbattimento dei componenti positivi** che derivano dalla riduzione dei debiti, e solo per la parte eccedente tali perdite si possa beneficiare della detassazione. In ogni caso, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di stabilire cosa debba intendersi per **concordato preventivo "liquidatorio" e concordato di "risanamento"**, trattandosi di definizioni non rinvenibili dalla lettura della legge fallimentare. Tale aspetto, come detto, assume particolare rilievo tenendo conto che, come detto, solamente per i concordati "liquidatori" si prevede un'irrilevanza assoluta delle sopravvenienze, mentre per quelli di "risanamento" l'agevolazione è limitata dalla presenza di perdite fiscali.



OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Assegnazioni e cessioni agevolate: la scelta non è sindacabile

di **Enrico Ferra**

La fuoriuscita degli immobili dai bilanci delle società di persone o di capitali secondo le disposizioni agevolative previste dalla L. 208/2015 può essere realizzata attraverso tre distinte modalità:

- **assegnazione ai soci**, con contestuale annullamento delle riserve di utili e/o di capitali corrispondenti al valore attribuito in sede di assegnazione;
- **cessione ai soci**;
- **trasformazione in società semplice**, qualora la società intestataria degli immobili sia una società immobiliare di “puro godimento”.

La scelta di una modalità rispetto ad un'altra è del tutto libera, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate anche nell'ultimo documento di prassi, la [circolare AdE 37/E/2016](#), ove viene ribadito che la possibilità di optare per l'assegnazione agevolata in luogo della cessione – e viceversa – costituisce una “**scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore**”, potendo il contribuente scegliere la strada meno onerosa in ragione di un **legittimo risparmio di imposta** non sindacabile ai sensi dell'[articolo 10-bis della L. 212/2000](#) in materia di diritti del contribuente.

È l'affermazione di un principio estremamente importante, a riprova della volontà di “offrire” al contribuente lo strumento più utile ad **estromettere dai bilanci i beni** meno “pertinenti” o comunque non del tutto funzionali all'attuazione degli scopi sociali. Tale indicazione anti abuso va a rafforzare quanto già precisato nella precedente [circolare AdE 26/E/2016](#) con specifico riferimento alla **modifica della destinazione dei beni d'impresa preordinata all'ottenimento delle agevolazioni**: in tale circostanza, l'amministrazione aveva chiarito che il cambiamento della destinazione d'uso effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo *status* di bene agevolabile non costituisce un'ipotesi sindacabile in base alla disciplina anti abuso.

Una volta acquisita la “serenità” sull'individuazione dello **strumento più vantaggioso**, occorre tuttavia considerare che gli aspetti comuni alle tre operazioni sono piuttosto contenuti. Concentrando l'attenzione sulle operazioni di **assegnazione o cessione agevolata**, va osservato che le due operazioni, pur condividendo alcune regole comuni – quali la medesima imposta sostitutiva, il medesimo ambito oggettivo di applicazione e le medesime modalità di versamento dell'imposta – sono connotate da importanti differenze che derivano dalla **diversa natura dell'operazione** di assegnazione rispetto alla cessione agevolata.

In primo luogo, è rilevante la diversa **modalità di calcolo delle plusvalenze** da assoggettare ad imposta sostitutiva. Infatti, mentre nell'**assegnazione** è possibile determinare la plusvalenza imponibile prendendo a riferimento il **valore normale o catastale**, ovvero un valore intermedio tra i due, nel caso della **cessione** tali valori assumono rilevanza **solo se superiori al corrispettivo**. In altri termini, se il corrispettivo pattuito supera il valore normale o catastale del bene ceduto la società non potrà adottare il minor valore per il calcolo della plusvalenza; cosa che invece non accade nelle assegnazioni, ove il valore fiscalmente rilevante è il valore normale o catastale anche qualora il valore di assegnazione contabile risulti superiore al valore normale o catastale del bene.

All'atto pratico, ciò comporta che, a parità di valori, optando per la **cessione in luogo dell'assegnazione** una (eventuale) maggiore plusvalenza contabile si tradurrebbe anche in un **maggiore imponibile** da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Risulta, inoltre, diverso il trattamento degli eventuali **differenziali negativi**, la cui presenza, pur comportando l'inapplicabilità dell'imposizione sostitutiva, non inibisce l'ottenimento delle agevolazioni.

In caso di **cessione agevolata**, gli eventuali differenziali negativi che emergono dal confronto del corrispettivo e il valore fiscalmente riconosciuto del bene sono **deducibili ai fini Ires e Irap** sia in caso di cessione di **beni merce** sia in caso di cessione di beni iscritti nell'**attivo immobilizzato** (nel qual caso daranno luogo al realizzo di una minusvalenza in senso stretto). Diverso è, invece, il trattamento dei differenziali negativi emergenti dalle operazioni di **assegnazione**: a meno che non si tratti di beni merce, che scontano il medesimo trattamento previsto per la cessione agevolata, le minusvalenze da assegnazione sono **indeducibili ai fini Ires** ma **rilevano ai fini della base imponibile Irap** in base al principio della presa diretta dal bilancio.

Non vanno trascurate, infine, le **ricadute fiscali sui soci** e le conseguenze operative.

Quanto alle prime, si ricorda che gli **utili generati** con l'eventuale plusvalenza contabilizzata scontano un diverso trattamento nei due casi. L'eventuale distribuzione della parte di riserve disponibili generate con tali utili, nel caso specifico dei soci di società di capitali, è soggetta alla tassazione con le regole ordinarie previste per i **dividendi** in capo ai percettori:

- **solo per la parte che eccede** la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva in capo alla società, nel caso il dividendo sia generato da una plusvalenza da **cessione agevolata**;
- **per intero** (senza quindi poter scomputare l'importo già versato a monte dalla società), nel caso in cui il dividendo derivi da un'operazione di **assegnazione**.

In **termini operativi**, occorrerà poi tenere conto dell'impatto derivante dalla fuoriuscita degli immobili sulla **capienza del patrimonio netto**, sugli equilibri interni alla compagine societaria e sulle disponibilità finanziarie dei soggetti interessati. È evidente, infatti, che con la cessione

non entrano in gioco aspetti quali la *par condicio* tra i soci o l'eventuale capienza del patrimonio netto, ma assume un peso decisivo l'esborso finanziario per il socio. D'altro canto, nel caso di assegnazione, pur in presenza di un'apparente libertà nell'utilizzo delle riserve sufficienti non può non essere considerata l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in merito al preciso ordine da rispettare in presenza di riserve in sospensione d'imposta, utilizzabili solo **“dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili”**.



Seminario di specializzazione

**L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Costituzione in giudizio della parte ricorrente

di **Dottryna**



La costituzione in giudizio della parte ricorrente e della parte resistente è disciplinata rispettivamente dagli articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992, i quali ne individuano procedure operative, termini e documenti da depositare.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Contenzioso*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle modalità di costituzione in giudizio della parte ricorrente.

La **costituzione in giudizio** consiste nel deposito di un determinato atto processuale e dei documenti offerti in comunicazione a opera della parte che, in conseguenza di ciò, diviene **attivamente presente** nel processo.

In particolare, la costituzione in giudizio della **parte ricorrente**, disciplinata dall'[articolo 22 del D.Lgs. 546/1992](#), deve avvenire:

- a **pena di inammissibilità, entro 30 giorni** dalla proposizione del ricorso;
- **mediante deposito o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato** senza busta con avviso di ricevimento del ricorso in originale, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, o in copia, se consegnato o spedito a mezzo posta;
- con **fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata** a mezzo del servizio postale;
- **unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione** comprovante l'avvenuto **pagamento del contributo unificato**.

Ma procediamo con ordine.

Termine di costituzione in giudizio

Come noto, i 30 giorni per la costituzione in giudizio rappresentano **un termine perentorio** per la parte ricorrente in quanto l'[articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) commina espressamente

la **sanzione dell'inammissibilità** in caso di deposito tardivo. Si ricorda, inoltre, che l'inammissibilità del ricorso, anche se la parte resistente non si costituisce, è **rilevabile d'ufficio** in ogni stato e grado del giudizio come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Il computo del termine tiene conto della **sospensione feriale** prevista dalla L. 742/1969 ed è regolato dall'[articolo 2963 cod. civ.](#), secondo cui:

- occorre fare riferimento al **calendario comune**;
- **non si calcola il giorno** nel corso del quale cade il momento iniziale del termine;
- se il termine **scade in un giorno festivo**, esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;
- la decadenza si verifica con lo **spirare del giorno feriale** di scadenza del termine stesso.

Ad ogni modalità di proposizione del ricorso (consegna diretta, spedizione a mezzo posta, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario) corrisponde un **diverso momento di decorrenza del termine** per la costituzione in giudizio, così come ad ogni modalità di costituzione in giudizio (deposito o spedizione a mezzo posta) corrisponde un **diverso momento di scadenza** del termine cui fare riferimento.

In particolare, il **momento iniziale** cui fare riferimento per la decorrenza del termine di costituzione in giudizio coincide con la data di:

- **consegna**, in caso di ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario;
- **consegna**, in caso di ricorso consegnato direttamente dalla parte;
- **ricezione** o, a titolo prudenziale, con la data di **spedizione**, in caso di ricorso spedito a mezzo del servizio postale.

Il **momento finale** cui fare riferimento per verificare la tempestività della costituzione in giudizio, invece, coincide con la data di:

- **consegna**, in caso di costituzione in giudizio mediante deposito diretto;
- **spedizione** o meglio, a titolo prudenziale, con la data di **ricezione** del fascicolo da parte della segreteria, in caso di costituzione in giudizio mediante spedizione postale.

Attestazione di conformità

In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo del servizio postale, la **conformità dell'atto depositato** a quello consegnato o spedito è attestata dallo **stesso ricorrente** in base a quanto disposto dall'[articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992](#).

L'eventuale **non conformità** tra l'atto depositato nella segreteria della Commissione tributaria e quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, comporta, invece, **l'inammissibilità del ricorso**.

Documenti da depositare

Da ultimo è appena il caso di evidenziare che **all'atto della costituzione in giudizio**, ai sensi dell'[articolo 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#), la parte ricorrente deve depositare il proprio **fascicolo contenente**:

- il **ricorso in originale o in copia**, a seconda che la notifica dello stesso sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale;
- il **documento comprovante l'avvenuta ricezione del ricorso**;
- l'originale o la fotocopia dell'**atto impugnato**, se notificato;
- i **documenti che offre in comunicazione**, in originale o in fotocopia;
- la **nota di iscrizione a ruolo**;
- la documentazione comprovante **l'avvenuto pagamento del contributo unificato**.



BUSINESS ENGLISH

“Tax box”: come si traduce Cassetto fiscale in inglese

di **Stefano Maffei**

È la stessa **Agenzia dell'Entrate** a suggerire, sul proprio sito, la traduzione dell'espressione **Cassetto fiscale** con *Tax box* (anche se talora, sullo stesso sito, si trova anche l'espressione *Tax postbox*).

Come sanno bene tutti i commercialisti, il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali **dati anagrafici** (*personal data*), dati su rimborsi e pagamenti, ecc.

Se dovessimo descrivere questo servizio a un **collega o cliente straniero** potremmo farlo come segue. *The so called “Tax box” is an internet service managed (lett. **gestito**) by the Italian tax authority (dall'**Agenzia dell'Entrate**) that is designed to give taxpayers (ai **contribuenti**) the opportunity to access their tax data in a secure and protected environment.*

La frase tipica – viste le difficoltà di accesso che spesso caratterizzano i server pubblici – potrebbe essere: *Today I could not access my tax data as the PIN code of my “Tax box” does not seem to work.* Un professionista potrebbe inoltre chiedere al cliente straniero *to simplify things, whether you wish/intend to allow me to access your Tax box* (se intendi autorizzarmi ad accedere al tuo Cassetto fiscale, per semplificare le cose).

Cosa aspetti? È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.

Special Event
BUSINESS ENGLISH
WITH JOHN PETER SLOAN AND ROBERT DENNIS
Scopri le sedi in programmazione >